

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 6 novembre 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1277.

Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica.
Pag. 3593

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1278.

Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico delle scuole di avviamento professionale.
Pag. 3596

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1948.

Immissione alla vendita al pubblico di un tipo di sigaretta di produzione americana Pag. 3598

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1948.

Immissione alla vendita al pubblico di alcuni tipi di sigarette di produzione svizzera Pag. 3598

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1948.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale serico Pag. 3598

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1948.

Modificazioni apportate allo statuto dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Pag. 3599

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1948.

Contributi dovuti al Consorzio per la zona industriale Apuana per l'esercizio 1947-1948 Pag. 3599

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 11 dall'1 al 15 giugno 1948
Pag. 3600

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948
Pag. 3608

Ministero del tesoro: Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico Pag. 3608

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1277.

Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 1948:

Art. 1.

I capi officina, i tecnici agrari, le maestre di laboratorio e gli assistenti degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica assumono la qualifica di insegnanti tecnici-pratici.

A tutto il personale di cui al precedente comma si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico e di carriera degli insegnanti entro i limiti prescritti dalle norme contenute nel presente decreto. Esso fa parte del Corpo insegnante delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica.

Art. 2.

Il personale insegnante tecnico-pratico maschile provvede all'addestramento ed all'istruzione pratica degli alunni, secondo le direttive segnate dalla Presidenza o dalla Direzione e in coordinazione con gli insegnamenti svolti dai professori di materie tecniche e scientifiche.

Il personale insegnante tecnico-pratico addetto ai laboratori, assiste i professori delle corrispondenti materie tecniche nelle esercitazioni di laboratorio.

Il personale insegnante tecnico-pratico femminile, provvede all'addestramento ed all'istruzione pratica delle alunne, secondo le direttive segnate dalla Presidenza o dalla Direzione.

Il personale insegnante tecnico-pratico provvede, inoltre, al funzionamento ed alla tenuta in efficienza delle aziende, delle officine, dei laboratori e dei gabinetti secondo le direttive segnate dalla Presidenza o dalla Direzione d'intesa con i professori di materie tecniche e scientifiche.

Art. 3.

Gli insegnanti tecnici-pratici sono tenuti a un servizio complessivo di trentasei ore settimanali, con un orario d'obbligo per l'addestramento pratico degli alunni fino a un massimo di ventiquattro ore settimanali.

Essi, inoltre, qualora le esigenze della scuola o dell'istituto lo richiedano, sono tenuti a completare l'orario d'obbligo fino ad un massimo di quarantadue ore settimanali, con diritto per ogni ora eccedente le trentasei settimanali a una retribuzione suppletiva, in ragione di due terzi della misura oraria dello stipendio minimo dovuto agli insegnanti tecnici-pratici del grado iniziale.

Le insegnanti tecniche-pratiche sono tenute ad un servizio complessivo di trenta ore settimanali, con un orario d'obbligo per l'addestramento pratico per le alunne fino ad un massimo di ventiquattro ore settimanali.

Al personale suddetto possono essere concessi dai capi d'istituto, ove il servizio non ne soffra, congedi non eccedenti, per ciascun anno, il periodo di quarantacinque giorni.

Art. 4.

Gli insegnanti tecnici-pratici partecipano alle Commissioni di esami e sono chiamati a far parte, con voto deliberativo, del Collegio dei professori di cui agli articoli 27 e seguenti del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965.

Gli insegnanti tecnici-pratici addetti a ciascuna classe partecipano, con voto deliberativo, al Consiglio di classe di cui all'art. 37 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965.

Art. 5.

Le norme contenute nel regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, per i concorsi a posti di personale tecnico previsti dalla tabella C annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, si applicano per i concorsi ai posti di personale insegnante tecnico-pratico previsti dal presente decreto.

Art. 6.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, sono ammessi ai concorsi a posti d'insegnante tecnico-pratico in prova negli istituti tecnici industriali, limitatamente alle specializzazioni per le quali non esiste un corrispondente diploma di perito industriale capo tecnico, anche i licenziati dalla scuola tecnica industriale o d'arte che siano in possesso di altri titoli di preparazione o di esercizio professionale riconosciuti validi previo parere della sezione seconda del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

L'esercizio della professione corrispondente alla specializzazione a cui si riferisce il concorso deve essere di durata non inferiore a tre anni.

Art. 7.

Le promozioni al grado 9° degli insegnanti tecnici-pratici in servizio negli istituti tecnici e nelle scuole di magistero professionale per la donna, previste dalla tabella A, annessa al presente decreto, si conferiscono mediante esame di merito distinto o esame di idoneità al personale che alla data del decreto col quale viene indetto l'esame abbia rispettivamente dieci e dodici anni di anzianità di servizio, tenuto conto altresì del periodo di prova.

Art. 8.

Le promozioni al grado 9° degli insegnanti tecnici-pratici in servizio nelle scuole tecniche e nelle scuole professionali femminili, previsti dalla tabella A, annessa al presente decreto, si conferiscono, con le modalità del precedente articolo, al personale che abbia rispettivamente sedici e diciotto anni di anzianità di servizio, tenuto conto altresì del periodo di prova.

Art. 9.

Gli esami di merito distinto, previsti dagli articoli 7 e 8 del presente decreto, sono indetti ogni due anni, entro il mese di maggio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, per un terzo dei posti disponibili alla data in cui il concorso è indetto.

Gli esami di idoneità previsti dagli stessi articoli sono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, entro il mese di maggio di ogni anno, se il numero di coloro i quali posseggono i requisiti richiesti per parteciparvi non sia inferiore a cinque. In ogni caso gli esami non potranno essere sospesi per più di due anni qualunque sia il numero di coloro i quali posseggono i requisiti per parteciparvi.

Art. 10.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, saranno fissate le norme che, ai sensi delle vigenti disposizioni, disciplineranno gli esami di merito distinto e di idoneità previsti dagli articoli precedenti.

Art. 11.

I posti di personale insegnante tecnico-pratico non di ruolo previsti dalle tabelle organiche degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica e i posti di ruolo vacanti per assenza dei titolari sono temporaneamente conferiti dai capi d'istituto a personale non di ruolo secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione.

Al personale non di ruolo di cui al precedente comma, si applicano, quanto al trattamento giuridico ed economico, le norme del presente decreto e dell'art. 8 del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni, nonché quelle contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, eccezion fatta per il divieto di cui all'art. 12 di quest'ultimo decreto.

Disposizioni transitorie.

Art. 12.

Gli assistenti, i capi officina, i tecnici agrari e le maestre di laboratorio, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, assunti ai posti previsti dalla tabella C allegata alla legge 15 giugno 1931, n. 889, sono inquadrati nei corrispondenti ruoli di cui alla tabella A, annessa al presente decreto, a seguito di giudizio di idoneità da accertare mediante ispezione che sarà disposta dal Ministro per la pubblica istruzione.

Ad essi sono attribuiti, a decorrere dalla stessa data, il grado e la qualifica corrispondenti agli anni di servizio prestati nel ruolo di provenienza e richiesti dall'annessa tabella A per il conseguimento delle promozioni e degli aumenti periodici di stipendio.

Fino a quando gli esami previsti dagli articoli 7 e 8 continueranno ad essere sospesi a norma del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, le promozioni al grado 9° nei ruoli di cui all'annessa tabella A saranno conferite in base al solo requisito della anzianità.

Sono inquadrati al grado iniziale del ruolo di cui all'annessa tabella A i tecnici agrari in servizio negli istituti e nelle scuole d'istruzione tecnica agraria, i quali, ai sensi delle disposizioni contenute nel regio decreto 5 luglio 1934, n. 1293, non siano stati collocati nel ruolo previsto dalla tabella C annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, ma siano, alla data del presente decreto, in possesso del titolo prescritto per l'accesso al nuovo ruolo.

L'inquadramento è subordinato a un giudizio di idoneità da accertare mediante ispezione che sarà disposta dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 13.

Gli attuali sottocapi officina e sottomaestre di laboratorio, che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai concorsi previsti dal regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, per i posti di capi officina e di maestra di laboratorio, sono inquadrati al grado iniziale dei ruoli degli insegnanti tecnici-pratici previsti dal presente decreto per le scuole tecniche e per le scuole professionali femminili, subordinatamente all'esito favorevole di un esame di idoneità su programma da stabilirsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 14.

Il personale che non risulterà idoneo, ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13 per l'inquadramento nei ruoli previsti dall'annessa tabella A, continuerà a prestare servizio con le qualifiche e il trattamento giuridico ed economico previsti per i ruoli di appartenenza attuale che saranno mantenuti fino ad esaurimento, e risultanti dalla tabella B annessa al presente decreto.

Art. 15.

Rimangono in vigore le disposizioni che non sono incompatibili con il presente decreto.

Art. 16.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con suo decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA —
DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 95. — FRASCA

TABELLA A'

Trattamento di carriera del personale insegnante tecnico-pratico degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica

A Istituti tecnici e scuole di magistero professionale per la donna.

Insegnante tecnico-pratico in prova (gruppo B):

dopo 6 mesi	. . .	grado 11°
» 2 anni, 1° scatto	. . .	» 11°
» 5 »	. . .	» 10°
» 8 » 1° scatto	. . .	» 10°
» 11 » 2° »	. . .	» 10°
» 12 »	. . .	» 9° (1)
» 15 » 1° scatto	. . .	» 9°
» 18 » 2° »	. . .	» 9°
» 21 »	. . .	» 8°
» 24 » 1° scatto	. . .	» 8°
» 27 » 2° »	. . .	» 8°

(1) Mediante esame di idoneità o, dopo dieci anni di anzianità, mediante esame di merito distinto.

B Scuole tecniche e scuole professionali femminili.

Insegnante tecnico-pratico in prova (gruppo B):

dopo 6 mesi	. . .	grado 11°
» 2 anni, 1° scatto	. . .	» 11°
» 5 » 2° »	. . .	» 11°
» 8 »	. . .	» 10°
» 11 » 1° scatto	. . .	» 10°
» 14 » 2° »	. . .	» 10°
» 17 » 3° »	. . .	» 10°
» 18 »	. . .	» 9° (1)
» 21 » 1° scatto	. . .	» 9°
» 24 » 2° »	. . .	» 9°
» 27 » 3° »	. . .	» 9°

(1) Mediante esame di idoneità o dopo sedici anni di anzianità, mediante esame di merito distinto.

Visto:

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA B

Trattamento del personale tecnico
compreso nei ruoli transitori (art. 14)

A Istituti tecnici.

Capi officina, assistenti, tecnici agrari (gruppo B):

di prima nomina	grado	11°
dopo 2 anni, 1° scatto	»	11°
» 5 » 2° »	»	11°
» 12 »	»	10°
» 16 » 1° scatto	»	10°
» 20 » 2° »	»	10°
» 24 »	»	9°
» 28 » 1° scatto	»	9°
» 32 » 2° »	»	9°
» 37 » 3° »	»	9°

B Scuole tecniche e scuole professionali femminili.

Capi officina, tecnici agrari, maestre di laboratorio (gruppo B):

di prima nomina	grado	11°
dopo 2 anni, 1° scatto	»	11°
» 5 » 2° »	»	11°
» 13 »	»	10°
» 17 » 1° scatto	»	10°
» 21 » 2° »	»	10°
» 26 » 3° »	»	10°

C Istituti tecnici, scuole tecniche
e scuole professionali femminili.

Sottocapi officina e sottomaestre di laboratorio (gruppo B):

di prima nomina	grado	12°
dopo 3 anni, 1° scatto	»	12°
» 6 » 2° »	»	12°
» 9 » 3° »	»	12°
» 12 » 4° »	»	12°

Visto:

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1278.

Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico delle scuole di avviamento professionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 1948:

Art. 1.

Gli istruttori pratici e le istruttrici pratiche delle scuole di avviamento professionale assumono la qualifica di insegnanti tecnici-pratici.

Al personale di cui al precedente comma si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico e di carriera degli insegnanti entro i limiti previsti dalle norme contenute nel presente decreto. Esso fa parte del corpo insegnante delle scuole di avviamento professionale.

Art. 2.

Il personale insegnante tecnico-pratico maschile delle scuole di avviamento professionale provvede all'addestramento e all'istruzione pratica degli alunni, secondo le direttive segnate dalla Direzione e in coordinazione con gli insegnamenti svolti dai professori di materie tecniche.

Il personale insegnante tecnico-pratico femminile provvede all'addestramento e all'istruzione pratica delle alunne, secondo le direttive segnate dalla Direzione.

Il personale insegnante tecnico-pratico di cui ai precedenti commi provvede, inoltre, al funzionamento ed alla tenuta in efficienza delle aziende delle officine e dei laboratori annessi, sotto le direttive segnate dalla Direzione, d'intesa con i professori di materie tecniche.

Art. 3.

Gli insegnanti tecnici-pratici sono tenuti ad un servizio di complessive trentasei ore settimanali, con un orario d'obbligo per l'addestramento pratico degli alunni fino ad un massimo di ventiquattro ore settimanali.

Essi, inoltre, qualora le esigenze della scuola lo richiedano, sono tenuti a completare l'orario fino ad un massimo di quarantadue ore settimanali, con diritto, per ogni ora eccedente le trentasei settimanali, a una retribuzione suppletiva in ragione di due terzi della misura oraria della sola retribuzione risultante dall'applicazione dell'art. 1 del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni.

Le insegnanti tecniche-pratiche sono tenute ad un servizio di complessive trenta ore settimanali, con un orario d'obbligo per l'addestramento pratico delle alunne fino ad un massimo di ventiquattro ore settimanali.

Al personale suddetto possono essere concessi dai capi d'istituto, ove il servizio non ne soffra, congedi non eccedenti per ciascun anno il periodo di quarantacinque giorni.

Art. 4.

Gli insegnanti tecnici-pratici di cui al presente decreto partecipano alle Commissioni di esame e sono chiamati a far parte, con voto deliberativo, del Collegio dei professori e del Consiglio di classe di cui agli articoli 27 e 37 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965.

Art. 5.

A modifica di quanto disposto dall'art. 19 primo comma, della legge 22 aprile 1932, n. 490, gli insegnanti tecnici-pratici delle scuole di avviamento professionale sono scelti in seguito a concorso per esami con le modalità di cui al regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, tra coloro che siano provvisti del diploma di abilitazione tecnica di corrispondente indirizzo.

Ai concorsi di cui al presente articolo sono ammessi anche coloro che siano in possesso del diploma di licenza da scuola tecnica o da scuola d'arte o da scuola professionale femminile, integrata da titoli di preparazione e di servizio professionale riconosciuti validi previo parere della sezione seconda del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

L'esercizio della professione richiesto dal presente articolo deve essere di durata non inferiore a tre anni.

Art. 6.

Le promozioni al grado 9° previste dalla tabella A annessa al presente decreto, si conferiscono mediante esame di merito distinto o esami di idoneità agli insegnanti tecnici-pratici che, alla data del decreto col quale viene indetto l'esame, abbiano rispettivamente sedici e diciotto anni di anzianità di servizio, tenuto conto altresì del periodo di prova.

Art. 7.

L'esame per merito distinto previsto dall'art. 6 del presente decreto è indetto ogni due anni entro il mese di maggio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, per un terzo dei posti disponibili alla data in cui il concorso è indetto.

L'esame di idoneità previsto dallo stesso articolo è indetto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, entro il mese di maggio di ogni anno, se il numero di coloro i quali posseggono i requisiti richiesti per parteciparvi non sia inferiore a cinque. In ogni caso, l'esame non potrà essere sospeso per più di due anni, qualunque sia il numero di coloro i quali posseggono i requisiti per parteciparvi.

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, saranno fissate le norme che, ai sensi delle vigenti disposizioni, disciplineranno gli esami di merito distinto e di idoneità previsti dagli articoli precedenti.

Art. 9.

I posti di insegnante tecnico-pratico non di ruolo previsti dalle tabelle organiche delle scuole di avviamento professionale e i posti di ruolo vacanti per assenza di titolari sono temporaneamente conferiti a personale non di ruolo dai direttori secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione.

Al personale non di ruolo di cui al precedente comma si applicano, quanto al trattamento giuridico ed economico, le norme del presente decreto nonché quelle contenute nell'art. 10 del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, fatta eccezione per il divieto di cui all'art. 12 di quest'ultimo decreto.

Disposizioni transitorie.

Art. 10.

Gli istruttori pratici e le istruttrici pratiche in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, assunti ai posti previsti dalla tabella A, parte terza, allegata alla legge 22 aprile 1932, n. 490, sono inquadrati nei ruoli di cui alla tabella A annessa al presente decreto, a seguito di giudizio di idoneità da accertare

mediante ispezione disposta dal Ministro per la pubblica istruzione.

Ad essi sono attribuiti, a decorrere dalla stessa data, il grado e la qualifica corrispondenti agli anni di servizio prestato nel ruolo di provenienza e richiesti dalla tabella A annessa al presente decreto per il conseguimento delle promozioni e degli aumenti periodici di stipendio.

Fino a quando gli esami previsti dall'art. 6 continueranno ad essere sospesi ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, le promozioni al grado 9° nel ruolo di cui alla tabella A annessa al presente decreto saranno conferite in base al solo requisito dell'anzianità.

Gli istruttori pratici e le istruttrici pratiche che non risulteranno idonei, ai sensi del presente articolo, per l'inquadramento nei ruoli previsti dall'annessa tabella A, continueranno a prestare servizio con la qualifica ed il trattamento giuridico ed economico stabiliti per i ruoli di attuale appartenenza che saranno mantenuti fino ad esaurimento, e risultanti dalla tabella B annessa al presente decreto.

Art. 11.

Rimangono in vigore le disposizioni che non sono incompatibili con il presente decreto.

Art. 12.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA —
DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 96. — FRASCA

TABELLA A

Treatmento della carriera del personale insegnante tecnico-pratico delle scuole di avviamento professionale

Insegnante tecnico-pratico in prova (gruppo B):

dopo 6 mesi	. . .	grado 11°
» 2 anni, 1° scatto	» 11°
» 5 » 2° »	» 11°
» 8 »	» 10°
» 11 » 1° scatto	» 10°
» 14 » 2° »	» 10°
» 17 » 3° »	» 10°
» 18 »	» 9° (1)
» 21 » 1° scatto	» 9°
» 24 » 2° »	» 9°
» 27 » 3° »	» 9°

(1) Mediante esame di idoneità o, dopo sedici anni di anzianità, mediante esame di merito distinto.

Visto:

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA B

Trattamento degli istruttori pratici
compresi nel ruolo transitorio (art. 10)

Istruttori pratici (gruppo B):

prima nomina	grado	12°
dopo 2 anni, 1° scatto	»	12°
» 4 » 2° »	»	12°
» 6 »	»	11°
» 8 » 1° scatto	»	11°
» 11 » 2° »	»	11°
» 21 »	»	10°
» 25 » 1° scatto	»	10°
» 29 » 2° »	»	10°
» 31 » 3° »	»	10°

Visto:

Il Ministro per la pubblica istruzione

GONELLA

Il Ministro per il tesoro

DEL VECCHIO

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1948.

Immissione alla vendita al pubblico di un tipo di sigaretta di produzione americana.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Con effetto dal 1° ottobre 1948 vengono iscritte nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri in vendita nel territorio nazionale le sottoindicate sigarette di produzione americana e ne viene fissato come segue il prezzo di vendita al pubblico:

sigarette « Old Gold » . . . L. 17.500 il kg.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1948

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1948

Registro Monopoli n. 1, foglio n. 272. — EMANUELE

(4985)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1948.

Immissione alla vendita al pubblico di alcuni tipi di sigarette di produzione svizzera.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Con effetto dal 1° ottobre 1948 vengono iscritte nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri le sottoelencate sigarette di produzione svizzera e ne viene fissato come segue il rispettivo prezzo di vendita al pubblico:

sigarette « Luna Park »	.	L. 15.500 il kg.
» « Turmac »	.	» 17.500 »
» « Madhen Vert »	.	» 17.500 »
» « Xanthy »	.	» 17.500 »
» « Muratti's Ariston »	.	» 18.000 »
» « King's Gate »	.	» 18.000 »
» « Laurens Orange »	.	» 18.500 »
» « Yaset »	.	» 18.500 »

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1948

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1948

Registro Monopoli n. 1, foglio n. 273. — EMANUELE

(4986)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1948.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale serico.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge 13 dicembre 1928, n. 3107;

Visto l'art. 3 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 720;

Visto il proprio decreto 6 luglio 1946;

Considerata la necessità di nominare un membro nel Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale serico, in sostituzione del dott. Italo Bosiso, capo divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, deceduto;

Vista la lettera n. 71724 del 4 settembre 1948 del suddetto Ministero, con la quale viene all'uopo designato il dott. Francesco Montanari;

Decreta:

Il dott. Francesco Montanari è nominato membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale serico, fino al 31 dicembre 1948, in sostituzione del dottor Italo Bosiso, deceduto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1948

Il Ministro per l'industria e il commercio

LOMBARDO

Il Ministro per il tesoro

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1948

Registro Industria e commercio n. 1, foglio n. 333. — BRUNO

(4941)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1948.

Modificazioni apportate allo statuto dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 28, che ha costituito l'Ente per lo sviluppo delle irrigazioni e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

Visto lo statuto del predetto Ente, reso esecutivo con decreto Ministeriale 10 maggio 1947, n. 2786;

Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1948, n. 7900, col quale sono state apportate alcune modifiche all'anzidetto statuto;

Ritenuta l'opportunità di integrare la composizione del Consiglio di amministrazione e delle Deputazioni di sezione dell'Ente medesimo;

Visto l'art. 60 secondo comma, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Decreta:

Allo statuto dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania sono apportate le seguenti modificazioni:

All'art. 6 (*Omissis*):

f) da un rappresentante dell'Associazione degli agricoltori, da uno dei coltivatori diretti e da due dei lavoratori agricoli, designati dal Ministero dell'agricoltura e foreste, su proposta delle organizzazioni interessate della Puglia;

All'art. 9 (*Omissis*):

Il Consiglio di amministrazione è costituito dai componenti delle due Deputazioni di sezione oltre ad un rappresentante designato rispettivamente dalla Confederazione nazionale dei lavoratori della terra, dalla Confederazione italiana degli agricoltori, dalla Confederazione libera lavoratori agricoli italiani, dalla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti, dall'Associazione nazionale delle bonifiche, dall'Associazione nazionale dei dottori in scienze agrarie e dall'Associazione nazionale degli ingegneri ed architetti italiani.

(*Omissis*).

Roma, addì 16 ottobre 1948

Il Ministro: SEGNI

(4952)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1948.

Contributi dovuti al Consorzio per la zona industriale Apuana per l'esercizio 1947-1948.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, che stabilisce la procedura per la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi a favore del Consorzio per la zona industriale Apuana;

Vista la deliberazione del Consiglio del Consorzio per la zona industriale Apuana in data 14 maggio 1948 relativa alla proposta di cui al n. 2 del citato art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, nella mi-

sura dell'1,50 per cento dei tributi dovuti agli enti partecipanti per gli anni 1947 e 1948;

Visto il bilancio di previsione del detto Consorzio per il periodo 1947-1948 nel quale risulta iscritta, nella parte ordinaria dell'entrate effettive la somma di lire 4.000.000 per contributi;

Considerato che, dal 28 marzo 1947, data della istituzione del Consorzio, al 13 aprile 1948, data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, alle spese di funzionamento degli uffici si deve provvedere esclusivamente mediante contributi a carico degli enti consorziati, mentre per il periodo successivo, fino al 31 dicembre 1948, alle spese stesse si provvede anche mediante un contributo a carico di ogni impresa ammessa ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale Apuana;

Ritenuto che, pertanto, delle entrate dell'esercizio previste in L. 4.000.000, L. 2.200.000 debbono interamente essere corrisposte a titolo di contributo dagli enti partecipanti, mentre le restanti L. 1.800.000 debbono in parte essere corrisposte dalle imprese suddette;

Considerato che, con l'applicazione dell'aliquota dell'1,50 % sull'ammontare dei tributi dovuti agli enti consorziati, limitata al solo esercizio 1948, si ricava un gettito previsto in circa L. 3.850.000;

Ritenuta l'opportunità che, data la particolare situazione in cui versa la maggior parte degli stabilimenti della zona, l'onere delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale, per il periodo posteriore al 13 aprile 1948, sia contenuto nell'8,33 % della sopraindicata somma di L. 1.800.000 e cioè in L. 150.000;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo a carico degli enti partecipanti al Consorzio per la zona industriale Apuana per l'esercizio 1947-1948 è stabilito nell'aliquota di L. 1,50 ogni cento lire di tributi dovuti agli enti stessi per l'anno 1948.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente è iscritto nella parte passiva dei bilanci della provincia di Massa Carrara e dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso, e della Camera di commercio industria e agricoltura della provincia di Massa Carrara relativi all'esercizio 1948.

Art. 3.

Il contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale Apuana per il periodo 13 aprile-13 dicembre 1948 è stabilito in complessive L. 150.000.

Il Consiglio del Consorzio provvederà a ripartire fra le imprese stesse il detto contingente in proporzione al reddito di ciascuna, accertato o accertabile per l'applicazione dell'imposta camerale.

Roma, addì 18 ottobre 1948

p. Il Ministro per l'industria e commercio
CAVALLI

p. Il Ministro per le finanze

CASTELLI

(4940)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 11
dall'1 al 15 giugno 1948

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
<i>Carbonchio ematico</i>				
Asti	Cocconato	B	—	1
Id.	Montiglio	B	—	1
Id.	Revigliasco	B	—	1
Avellino	Montoro Superiore	B	—	1
Bari	Acquaviva	Cap	—	1
Brescia	Breno	B	1	—
Id.	Castelmella	B	—	1
Id.	Desenzano del Garda	B	—	1
Brindisi	Erchie	O	—	1
Campobasso	Boiano	O	—	1
Chieti	Vasto	O	—	1
Foggia	Cagnano	O	1	—
Id.	Manfredonia	B	1	—
Frosinone	Serrone	O	—	1
Matera	Matera	E	1	—
Milano	Abbiategrosso	B	—	1
Napoli	Napoli	B	—	3
Id.	Nola	B	—	1
Id.	San Giuseppe Vesuviano	B	—	1
Piacenza	Pontenure	B	—	1
Potenza	Lagonegro	B	—	1
Roma	Carpineto Romano	B	—	1
Id.	Roma	B	—	1
Id.	Sant'Angelo Romano	Cap	—	1
Salerno	Piggine	B	—	1
Id.	Vallo della Lucania	B	1	—
Taranto	Castellaneta	Cap	—	1
Torino	Caselle	B	1	—
Trento	Trento	B	—	1
Vicenza	Arcignano	B	—	1
			6	26
<i>Afta epizootica</i>				
Agrigento	Licata	O	—	50
Id.	Id.	B	—	15
Arezzo	Arezzo	B	1	—
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Capolona	BOS	—	3
Id.	Civitella Val di Chiana	S	—	1
Asti	Cortiglione	B	—	1
Id.	Montemagno	B	—	1
Bari	Altamura	O	1	—
Id.	Minervino Murge	B	5	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	2	—
Id.	Id.	B	6	—
Belluno	Belluno	O	1	—
Id.	Mel	B	—	2
Bergamo	Ciserano	B	1	1
Id.	Taleggio	B	—	1
Id.	Verdellino	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
<i>Segue: Afta epizootica</i>				
Bologna	Anzola dell'Emilia	B	1	—
Id.	Bologna	B	1	—
Id.	Castello di Serravalle	B	—	1
Id.	Castel San Pietro	B	—	1
Id.	Crespellano	B	1	1
Id.	Dozza	B	1	—
Id.	San Giovanni in Persiceto	B	—	1
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	—	1
Cagliari	Baressa	O	3	—
Id.	Id.	Cap	2	—
Id.	Barumini	O	2	—
Id.	Cagliari	O	1	—
Id.	Id.	S	3	—
Id.	Sanluri	B	1	—
Id.	Serramanna	S	1	—
Id.	Tuili	O	5	—
Id.	Id.	Cap	4	—
Id.	Turri	O	2	—
Id.	Villaurbana	B	1	—
Id.	Id.	O	2	—
Caltanissetta	Campofranco	BOCap	1	—
Id.	Gela	B	—	1
Id.	Milena	BOCap	1	—
Id.	Montedoro	BOCap	2	—
Id.	San Cataldo	B S	—	1
Id.	Santa Caterina	BCapS	1	1
Id.	Serradifalco	BOCap	1	—
Id.	Sutera	BOCap	1	—
Catania	Bronte	B	2	6
Id.	Caltagirone	B	—	2
Id.	Castiglione Siculo	B	—	7
Id.	Catania	B	—	1
Id.	Pedara	O	—	1
Id.	Trecastagni	O	—	1
Como	Barzanò	B	—	2
Id.	Cernusco	B	1	—
Id.	Verderio	B	1	—
Ferrara	Argenta	B	—	1
Firenze	Dicomano	B	—	1
Id.	Prato	B	1	1
Foggia	Cerignola	Cap	2	—
Id.	Id.	B	1	1
Id.	Faeto	Cap	1	—
Id.	Orta Nova	S	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Rocchetta	B	—	1
Id.	San Giovanni Rotondo	B	2	—
Id.	Id.	O	1	—
Frosinone	Castro	B	—	1
Latina	Latina	B	1	—
Lecco	Surbo	B	2	—
Id.	Trepuzzi	B	1	—
Livorno	Portoferraio	B	1	—
Id.	Livorno	S	1	—
Messina	Barcellona	B	—	2
Id.	Caronia	B	2	1
Id.	Floresta	B	3	2
Id.	Santa Domenica Vittoria	B	—	1
Id.	San Fratello	B	—	1
Milano	Abbiategrosso	B	—	1
Id.	Bellinzago Lombardo	B	1	—
Id.	Bertonico	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati				Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
<i>Segue: Afta epizootica</i>					<i>Segue: Afta epizootica</i>				
Milano	Cassinetta di Lugagnano	B	—	1	Trapani	Salemi	B	—	1
Id.	Comazzo	B	—	1	Id.	Id.	O	—	3
Id.	San Giuliano	B	2	1	Id.	Santa Ninfa	O	—	1
Id.	San Rocco al Porto	B	—	1	Id.	Id.	O	—	3
Id.	Tribiano	B	—	1	Trento	Peio	B	—	1
Id.	Vimodrone	B	3	—	Id.	Rabbi	B	1	—
Modena	Castelvetro	B	1	—	Udine	Ovaro	B	1	—
Id.	Fiorano	B	—	1	Varese	Sumirago	B	1	—
Id.	Modena	B	—	1	Vercelli	Camandona	B	—	1
Napoli	Piano di Sorrento	B	—	1	Id.	Gattinara	B	4	—
Id.	Id.	S	—	1	Id.	Varallo	B	—	1
Nuoro	Nurri	O	1	—	Verona	Affi	B	3	—
Id.	Id.	S	1	—	Id.	Cavaion	B	2	—
Id.	Oniferi	B	—	4	Vicenza	Bassano del Grappa	B	1	—
Padova	Santa Giustina in Colle	B	—	1	Id.	Sandrigo	B	2	1
Palermo	Alia	B	1	—				149	187
Id.	Id.	O	1	—	<i>Malrossino dei suini</i>				
Id.	Caccamo	B	2	—	Alessandria	Alessandria	S	—	2
Id.	Caltavutture	Cap	3	—	Ancona	Ancona	S	3	1
Id.	Id.	S	1	—	Id.	Barbara	S	1	—
Id.	Chiusa Sclafani	B	—	1	Id.	Corinaldo	S	2	—
Id.	Id.	Cap	—	3	Id.	Chiaravalle	S	1	—
Id.	Collesano	B	1	—	Id.	Numana	S	2	—
Id.	Contessa Entellina	B	—	2	Id.	Osimo	S	5	4
Id.	Geraci Siculo	B	1	—	Id.	Senigallia	S	1	—
Id.	Isnello	B	2	—	Arezzo	Arezzo	S	—	1
Id.	Mezzoiuso	B	1	—	Id.	Cavriglia	S	2	1
Id.	San Mauro Castelverde	B	1	—	Id.	Castiglione Fiorentino	S	—	1
Parma	Palanzano	B	1	3	Id.	Cortona	S	1	—
Perugia	Perugia	B S	6	2	Id.	Foiano della Chiana	S	—	3
Id.	Vallo di Nera	O	—	1	Ascoli Piceno	Acquasanta	S	4	1
Pesaro e Urbino	Fano	B	—	1	Id.	Altidona	S	1	—
Id.	Monteporzio	B	—	3	Id.	Amandola	S	15	—
Id.	Mondavio	B	—	1	Id.	Arquata del Tronto	S	—	6
Id.	Orciano	B	—	1	Id.	Ascoli Piceno	S	3	3
Id.	Piagge	B	—	1	Id.	Belmonte Piceno	S	—	1
Id.	San Giorgio	B	—	3	Id.	Campofilone	S	—	1
Pisa	Pisa	B	—	2	Id.	Castel di Lama	S	—	4
Pistoia	Montecatini Terme	B	1	—	Id.	Comunanza	S	4	—
Ragusa	Monterosso Almo	B	2	—	Id.	Fermo	S	—	1
Id.	Giarratana	B S	—	1	Id.	Grottazzolina	S	1	—
Reggio Calabria	Oppido Mamertina	B	—	2	Id.	Lapedona	S	—	2
Id.	Taurianova	B	—	2	Id.	Maltignano	S	—	1
Sassari	Sassari	B	1	—	Id.	Massa Fermana	S	—	2
Savona	Pietra Ligure	B	—	1	Id.	Monsampolo	S	—	1
Siracusa	Ferla	B	1	—	Id.	Montappone	S	—	2
Id.	Siracusa	B	2	—	Id.	Montedinove	S	2	1
Id.	Sortino	B	1	—	Id.	Montefortino	S	4	—
Id.	Carlentini	B	3	—	Id.	Montegallo	S	2	1
Terni	Montefrancon	B	2	—	Id.	Montemonaco	S	1	2
Torino	Palazzo Canavese	B	1	—	Id.	Monteprandone	S	3	4
Id.	Cumiana	B	1	—	Id.	Monterubbiano	S	—	2
Id.	Mercenasco	B	1	—	Id.	Monte Vidon Combatte	S	2	—
Id.	Valprato	B	—	1	Id.	Palmiano	S	—	3
Id.	Orio Canavese	B	—	1	Id.	Ripatransone	S	—	7
Id.	Caselle	B	—	1	Id.	Roccafluvione	S	3	6
Id.	Canischio	B	—	1	Id.	Rotella	S	4	2
Trapani	Calatafimi	B	—	1	Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	9	1
Id.	Id.	O	—	3	Id.	Smerillo	S	1	—
Id.	Campobello di Mazara	O	4	—	Id.	Venarotta	S	4	6
Id.	Castelvetro	B	—	1	Asti	Buttigliera d'Asti	S	—	6
Id.	Id.	O	3	3	Avellino	Ariano Irpino	S	4	—
					Id.	Bagnoli	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati				Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: <i>Malrossino dei suini</i>					Segue <i>Malrossino dei suini</i>				
Belluno	Auronzo	S	—	1	Caserta	Mignano Monte Lungo	S	—	3
Benevento	San Bartolomeo in Galdo	S	—	4	Id.	Castel di Sasso	S	—	4
Bergamo	Albino	S	1	—	Id.	Teano	S	—	1
Id.	Carobbio	S	—	1	Id.	Alvignano	S	—	1
Id.	Chiuduno	S	—	1	Id.	Ruviano	S	—	2
Id.	Fontanella	S	1	1	Id.	Piana di Caiazzo	S	—	3
Id.	Pradalunga	S	1	—	Catanzaro	Crotone	S	2	—
Id.	Sant'Omobono Imagna	S	—	1	Chieti	Castelfrentano	S	—	1
Id.	Telgate	S	—	1	Id.	Celenza sul Trigno	S	8	3
Bologna	Bazzano	S	—	1	Id.	Fossacesia	S	2	—
Id.	Casalecchio di Reno	S	—	1	Id.	Gissi	S	3	—
Id.	Castel d'Aiano	S	—	1	Id.	Guardiagrele	S	10	—
Id.	Castello di Serravalle	S	—	3	Id.	Lanciano	S	—	4
Id.	Galliera	S	—	2	Id.	Mozzagroga	S	1	—
Id.	Grizzana	S	—	1	Id.	Orsogna	S	—	15
Id.	Marzabotto	S	—	1	Id.	Paglieta	S	—	3
Id.	Medicina	S	—	1	Id.	Schiavi d'Abruzzo	S	—	1
Id.	Minerbio	S	—	2	Id.	Torino di Sangro	S	2	1
Id.	Molinella	S	—	2	Id.	Tornareccio	S	—	2
Id.	Monte San Pietro	S	—	1	Id.	Cabiato	S	—	1
Id.	Monteveglia	S	—	2	Como	Lurago d'Erba	S	—	2
Id.	Ozzano	S	—	2	Id.	Mariano Comense	S	2	—
Id.	Pieve di Cento	S	—	2	Id.	Villaguardia	S	—	1
Id.	San Benedetto Val di Sambro	S	—	1	Cremona	Castelleone	S	1	—
Id.	Savigno	S	—	2	Id.	Pizzighettone	S	—	1
Id.	Vergato	S	—	2	Ferrara	Copparo	S	—	1
Bolzano	Bressanone	S	—	2	Id.	Ferrara	S	—	4
Id.	Castelrotto	S	—	5	Id.	Mesola	S	—	1
Id.	Funes	S	1	—	Id.	Migliarino	S	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	S	—	1	Foggia	Cerignola	S	1	—
Id.	Bovezza	S	1	1	Id.	Monteleone	S	2	—
Id.	Brescia	S	1	—	Id.	Serracapriola	S	—	1
Id.	Calcinato	S	1	1	Frosinone	Alatri	S	—	2
Id.	Castelmella	S	1	—	Id.	Viticuso	S	—	3
Id.	Calvisano	S	1	—	Id.	Sant'Apollinare	S	—	1
Id.	Chiari	S	1	—	Id.	San Giovanni Incarico	S	—	1
Id.	Iseo	S	—	1	Gorizia	Capriva di Cormons	S	—	1
Id.	Gavardo	S	—	1	Id.	Gorizia	S	7	1
Id.	Gussago	S	—	1	Id.	Gradisca di Isonzo	S	3	—
Id.	Leno	S	—	1	Id.	Sagrado	S	2	—
Id.	Lograto	S	1	—	Grosseto	Arcidosso	S	—	1
Id.	Lumezzane	S	1	—	Id.	Castel del Piano	S	5	—
Id.	Offlaga	S	1	—	Id.	Massa Marittima	S	1	—
Id.	Orzinuovi	S	1	—	Id.	Santa Fiora	S	—	1
Id.	Padenghe	S	—	1	Id.	Sorano	S	—	7
Id.	Palazzolo sull'Oglio	S	1	—	La Spezia	Zignano	S	—	1
Id.	Pontevico	S	1	—	Lecce	Ruffano	S	1	—
Id.	Remedello	S	1	—	Livorno	Livorno	S	1	—
Id.	Rovato	S	1	—	Lucca	Carèggine	S	—	1
Id.	Salò	S	1	1	Id.	San Romano Lucchese	S	—	1
Id.	Sarezzo	S	1	—	Matera	Ferrandina	S	1	—
Id.	Sarnico	S	—	3	Milano	Buccinasco	S	1	—
Id.	Torbole	S	1	—	Id.	Lodi Vecchio	S	1	—
Id.	Travagliato	S	1	—	Id.	Peschiera Borromeo	S	1	—
Campobasso	Boiano	S	—	2	Id.	Rescaldina	S	—	1
Id.	Bonefro	S	—	8	Id.	Villavesco	S	—	1
Id.	Casacalenda	S	1	—	Modena	Formigine	S	—	4
Id.	Forlì del Sannio	S	—	1	Id.	Fiorano	S	—	1
Id.	Larino	S	4	—	Id.	Modena	S	—	2
Id.	Riccia	S	—	2	Id.	Novi di Modena	S	—	1
Caserta	Pietramelara	S	—	2	Id.	San Cesario sul Panaro	S	—	1
					Id.	Savignano sul Panaro	S	—	2
					Id.	Zocca	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati				Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
<i>Segue: Malrossino dei suini</i>					<i>Segue: Malrossino dei suini</i>				
Padova	Cinto	S	—	1	Rieti	Rieti	S	—	10
Id.	Padova	S	—	1	Roma	Colleferro	S	—	1
Id.	Stanghella	S	—	1	Id.	Montelibretti	S	—	5
Parma	Busseto	S	—	1	Id.	Nazzano	S	—	3
Id.	Colorno	S	—	3	Id.	Roma	S	1	2
Id.	Cortile San Martino	S	—	2	Rovigo	Contarina	S	3	1
Id.	Fontanellato	S	—	5	Id.	Castelmassa	S	—	1
Id.	Fontevivo	S	—	2	Id.	Castelnuovo Bariano	S	—	1
Id.	Langhirano	S	—	1	Id.	Ceneselli	S	—	4
Id.	Lesignano	S	—	1	Id.	Donada	S	—	1
Id.	Medesano	S	—	5	Id.	Ficarolo	S	2	—
Id.	Noceto	S	—	1	Id.	Fratta	S	1	1
Id.	Palanzano	S	—	2	Id.	Rosolina	S	—	1
Id.	San Lazzaro Parmense	S	—	3	Id.	Trecenta	S	1	1
Id.	Salsomaggiore	S	—	11	Id.	Rovigo	S	—	2
Id.	San Secondo	S	—	3	Salerno	Castel San Lorenzo	S	1	—
Id.	Sissa	S	—	7	Id.	Montecorvino Rovella	S	1	—
Id.	Sorbolo	S	—	1	Id.	Vallo della Lucania	S	1	—
Id.	Tizzano	S	—	3	ondrio	Montagna	S	—	1
Id.	Trecasali	S	—	1	Teramo	Bellante	S	—	7
Id.	Varsi	S	—	1	Id.	Bisenti	S	2	—
Id.	Zibello	S	—	1	Id.	Campoli	S	6	11
Perugia	Piegato	S	—	1	Id.	Castel Castagna	S	—	10
Id.	Sellano	S	—	2	Id.	Castiglione	S	2	1
Pesaro e Urbino	Nova Feltria	S	—	2	Id.	Civitella del Tronto	S	4	—
Id.	Talamello	S	—	2	Id.	Colonnella	S	—	2
Id.	Urbino	S	—	2	Id.	Controguerra	S	—	1
Pescara	Alanno	S	—	9	Id.	Montefino	S	—	1
Id.	Penne	S	—	12	Id.	Montorio al Vomano	S	8	14
Id.	Città Sant'Angelo	S	—	2	Id.	Masciano	S	—	5
Id.	Catignano	S	—	2	Id.	Roseto	S	—	3
Id.	Torre Passeri	S	—	6	Id.	Sant'Egidio	S	—	6
Id.	Scafa	S	—	10	Id.	Silvi Marina	S	2	—
Id.	Pescara	S	—	1	Id.	Teramo	S	17	20
Id.	Manoppello	S	—	1	Id.	Tortoreto	S	—	1
Id.	Pianella	S	—	2	Terni	Amelia	S	1	—
Id.	Nocchiano	S	—	2	Id.	Montecastrilli	S	3	—
Potenza	Balvano	S	1	—	Id.	Montegabbione	S	—	1
Id.	Rionero	S	2	—	Torino	San Mauro Torinese	S	1	—
Id.	Corleto Perticara	S	1	—	Id.	Settimo Torinese	S	—	1
Id.	Guardia Perticara	S	1	—	Id.	Pianezza	S	—	1
Id.	Pescopagano	S	—	5	Trento	Aldeno	S	—	1
Ravenna	Ravenna	S	—	42	Id.	Caldonazzo	S	—	1
Id.	Alfonsine	S	—	37	Id.	Còredo	S	—	2
Id.	Lugo	S	—	32	Id.	Lavis	S	—	1
Id.	Fusignano	S	—	28	Id.	Levico	S	—	1
Id.	Faenza	S	—	26	Id.	Ora	S	—	1
Reggio Emilia	Guastalla	S	3	2	Id.	Pergine Valsugana	S	—	3
Id.	Novellara	S	2	3	Id.	Taio	S	—	2
Id.	Gualtieri	S	5	7	Id.	Volano	S	—	1
Id.	Castellarano	S	2	4	Treviso	Asolo	S	—	6
Id.	Luzzara	S	1	7	Id.	Cessalto	S	—	2
Id.	Correggio	S	—	3	Id.	Cison di Valmarino	S	—	1
Id.	Castelnuovo nei Monti	S	—	1	Id.	Cornuda	S	1	1
Id.	Villa Minozzo	S	1	2	Id.	Farra di Soligo	S	—	1
Id.	Rio Saliceto	S	—	6	Id.	Godega di Sant'Urbano	S	—	1
Id.	Reggio Emilia	S	—	7	Id.	Orsago	S	—	1
Id.	Rolo	S	—	2	Id.	Pieve di Soligo	S	—	1
Id.	Bibbiano	S	3	2	Id.	Preganziol	S	—	2
Id.	Campagnola	S	—	2	Id.	Riese	S	—	2
Id.	Gattatico	S	—	2	Id.	San Vendemiano	S	—	1
Id.	Viano	S	—	1	Id.	Sernaglia	S	—	1
Id.	Poviglio	S	—	2	Id.	Spresiano	S	—	1
Rieti	Forano	S	—	5					
Id.	Castelnuovo di Farfa	S	—	1					

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati				Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
<i>Segue: Malrossino dei suini</i>					<i>Segue: Peste e setticemia dei suini</i>				
Treviso	Susegana	S	—	1	Avellino	Torella de' Lombardi	S	1	—
Id.	Valdobbiadene	S	2	—	Benevento	Paduli	S	—	3
Id.	Vittorio Veneto	S	1	—	Id.	Apice	S	—	1
Udine	Aiello	S	—	1	Bergamo	Brembate Sopra	S	1	—
Id.	Azzano Decimo	S	2	2	Id.	Fontanella	S	—	1
Id.	Bicinicco	S	—	1	Id.	Seriato	S	—	1
Id.	Cividale del Friuli	S	4	—	Bologna	Baricella	S	—	1
Id.	Coseano	S	—	4	Id.	Budrio	S	—	2
Id.	Fagagna	S	4	1	Id.	Calderara	S	—	2
Id.	Palmanova	S	—	1	Id.	Medicina	S	—	1
Id.	Paluzza	S	—	1	Id.	Mordano	S	—	1
Id.	San Pietro al Natisone	S	—	1	Brescia	Orzinuovi	S	1	—
Id.	Spilimbergo	S	—	1	Cagliari	Cabras	S	—	21
Id.	Zuglio	S	—	1	Id.	Gonnosfanadiga	S	—	1
Venezia	Ceggia	S	—	2	Id.	Ollasta-Simaxis	S	—	5
Id.	Grisolera	S	—	1	Id.	San Basilio	S	—	1
Id.	Marcon	S	—	5	Id.	Sanluri	S	3	—
Id.	Martellago	S	—	1	Id.	Sant'Andrea Frius	S	—	4
Id.	Noale	S	—	2	Id.	Villacidro	S	—	1
Id.	Portogruaro	S	—	1	Campobasso	Vinchiaturo	S	1	—
Id.	Quarto d'Altino	S	—	6	Caserta	Roccamonfina	S	—	1
Id.	San Stino di Livenza	S	—	1	Id.	Alvignano	S	—	1
Verona	Albaredo	S	—	8	Catanzaro	Motta Santa Lucia	S	—	1
Id.	Caprino	S	—	8	Chieti	Castelguidone	S	3	—
Id.	Casaleone	S	—	1	Id.	Guardiagrele	S	3	—
Id.	Cerea	S	—	1	Id.	Montenerodomo	S	—	3
Id.	Sanguinetto	S	—	3	Id.	Orsogna	S	—	5
Id.	San Pietro di Morubio	S	—	2	Id.	Vasto	S	1	—
Id.	Villafranca	S	—	3	Ferrara	Copparo	S	—	1
Vicenza	Tretto	S	—	1	Firenze	Firenze	S	1	—
Id.	Poiana Maggiore	S	—	1	Id.	Incisa	S	1	—
Id.	Barbarano Vicentino	S	—	3	Id.	Marradi	S	2	—
Id.	Sossano	S	—	3	Id.	Scarperia	S	—	1
Id.	Lonigo	S	—	1	Id.	Vicchio	S	—	1
Id.	Brendola	S	—	2	Foggia	Manfredonia	S	1	—
Id.	Dueville	S	—	1	Id.	Monteleone	S	1	—
			263	811	Id.	Sant'Agata	S	9	—
					Id.	Serracapriola	S	—	1
					Id.	Troia	S	—	1
					Frosinone	Aquino	S	—	4
					Id.	Castro dei Volsci	S	—	7
					Genova	Cogoleto	S	1	—
					La Spezia	Levanto	S	—	2
					Matera	Ferrandina	S	1	—
					Id.	Montalbano Jonico	S	—	1
					Id.	Rotondella	S	1	—
					Id.	Stigliano	S	—	1
					Milano	Gaggiano	S	1	—
					Napoli	Massalubrense	S	—	1
					Nuoro	Bosa	S	—	1
					Id.	Borore	S	1	—
					Id.	Gairo	S	—	1
					Id.	Gergei	S	—	1
					Id.	Nurri	S	—	1
					Id.	Orroli	S	—	1
					Id.	Villanovatulo	S	—	1
					Palermo	Chiusa Sclafani	S	—	1
					Id.	Isnello	S	1	—
					Id.	Mezzoiuso	S	2	—
					Id.	Villafrati	S	1	—
					Parma	Lesignano	S	—	1
					Pesaro e Urbino	Cantiano	S	—	3
					Id.	Cartoceto	S	—	2
					Id.	Fano	S	—	2
					Id.	Urbino	S	—	3
<i>Peste e setticemia dei suini</i>									
Ancona	Camerata Picena	S	2	—					
Id.	Cerreto d'Esi	S	1	—					
Id.	Chiaravalle	S	4	—					
Id.	Monte San Vito	S	—	1					
Id.	Fabriano	S	2	1					
Id.	Filottrano	S	9	3					
Id.	Senigallia	S	4	—					
Arezzo	Arezzo	S	1	3					
Id.	Bibbiena	S	2	—					
Id.	Castiglion Fiorentino	S	1	1					
Id.	Sansepolcro	S	1	—					
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	2	—					
Id.	Amandola	S	7	—					
Id.	Ascoli Piceno	S	13	5					
Id.	Cossignano	S	2	—					
Id.	Forco	S	—	4					
Id.	Montalto	S	—	3					
Id.	Montefortino	S	2	—					
Id.	Ripatransone	S	2	3					
Avellino	Calitri	S	2	—					
Id.	Caposele	S	—	1					
Id.	Conza	S	1	—					
Id.	Rocca San Felice	S	1	—					
Id.	Sant'Angelo de' Lombardi	S	2	—					

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati				Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
<i>Segue: Aborto epizootico</i>					<i>Segue: Peste aviaria</i>				
Brescia	Orzinuovi	B	2	1	Benevento	Castelpoto	P	—	13
Id.	Bovegno	B	1	—	Lucca	Camporgiano	P	—	1
Id.	Pozzaglio	B	1	—	Ravenna	Ravenna	P	—	24
Cremona	San Martino del Lago	B	—	1	Id.	Lugo	P	—	14
Ferrara	Ferrara	B	—	2	Id.	Faenza	P	—	9
Grosseto	Magliano in Toscana	O	1	—	Id.	Russi	P	—	4
Massa Carrara	Licciana	B	1	—	Id.	Alfonsine	P	—	17
Modena	Lama Mocogno	B	—	1	Rovigo	Porto Tolle	P	—	2
Napoli	Afragola	Cap	—	1	Teramo	Campoli	P	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	B	1	—				4	86
Id.	Castelnuovo di Sotto	B	1	—					
Roma	Rocca Priora	O	1	—					
Rovigo	Occhiobello	B	—	1					
Sondrio	Sondrio	B	—	1					
Teramo	Valle Castellana	B	1	—					
Id.	Id.	Cap	15	—					
Venezia	Cavarzere	B	2	—					
Id.	Cona	B	6	—					
Id.	Jesolo	B	—	1					
Id.	Portogruaro	B	2	—					
Id.	San Stino di Livenza	B	1	—					
Vercelli	Bianzè	B	1	—					
Id.	San Germano	B	1	—					
Verona	Nogara	B	—	1					
			52	13					
<i>Setticemia emorragica</i>					<i>Colera dei polli</i>				
Belluno	Danta	B	—	1	Brescia	Bagnolo Mella	P	1	1
Cagliari	Norbello	B	—	2	Id.	Bovezzo	P	1	—
Nuoro	Bosa	B	—	1	Id.	Brandico	P	1	—
			—	4	Id.	Brescia	P	1	1
					Id.	Capriano	P	1	—
					Id.	Castegnato	P	—	1
					Id.	Castenedolo	P	1	1
					Id.	Flero	P	1	2
					Id.	Ghedi	P	1	—
					Id.	Montichiari	P	1	—
					Id.	Poncarale	P	1	—
					Id.	San Zeno	P	1	1
					Id.	Trenzano	P	—	1
					Id.	Verolanuova	P	—	1
					Foggia	Cagnano	P	—	1
					Frosinone	Castrocielo	P	—	7
					Reggio Calabria	Reggio Calabria	P	—	3
								11	20
<i>Tubercolosi bovina</i>					<i>Laringo tracheite infettiva dei polli</i>				
Bari	Molfetta	B	—	2	Bologna	Camugnano	P	—	8
Id.	Trani	B	—	1	Id.	Grizzana	P	—	1
			—	3	Bolzano	Corvara	P	4	—
					Id.	Bressanone	P	—	1
					Id.	Laces	P	—	5
					Brescia	Bagnolo Mella	P	2	—
					Id.	Barbariga	P	—	1
					Id.	Bovezzo	P	—	1
					Id.	Brescia	P	3	4
					Id.	Calvisano	P	2	—
					Id.	Carpenedolo	P	—	1
					Id.	Chiari	P	1	—
					Id.	Flero	P	1	—
					Id.	Leno	P	1	—
					Id.	Iseo	P	1	—
					Id.	Nave	P	1	1
					Id.	Ospitaletto	P	—	1
					Id.	Roncadelle	E	—	1
					Id.	Travagliato	P	—	1
					Chieti	Gissi	P	1	—
					Foggia	Motta	P	2	—
					Frosinone	Aquino	P	—	5
					La Spezia	Bonanola	P	—	3
					Id.	Levanto	P	—	6
					Sondrio	Sondrio	P	—	1
								19	41
<i>Diarrea dei vitelli</i>									
Bologna	Vergato	B	—	1					
			—	1					
<i>Vaiuolo ovino</i>									
Bari	Andria	O	1	—					
Id.	Minervino	O	1	—					
Reggio Emilia	Villa Minozzo	O	—	6					
			2	6					
<i>Influenza equina</i>									
Modena	Carpi	E	—	1					
			—	1					
<i>Peste aviaria</i>									
Ascoli Piceno	Comunanza	P	1	—					
Id.	Monte Giberto	P	2	—					
Id.	Roccafluviona	P	1	1					

RIEPILOGO DALL'1 AL 15 GIUGNO 1948 - N. 11

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località	Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie					Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	20	30	32	11	Setticemia emorragica	3	3	4
2	Afta epizootica	44	137	336	12	Tubercolosi	1	2	3
3	Malrossino dei suini	52	334	1074	13	Diarrea dei vitelli	1	1	1
4	Peste e setticemia dei suini . . .	40	137	364	14	Vaiuolo ovino	2	3	8
5	Morva	2	2	2	15	Influenza equina	1	1	1
6	Farcino criptococcico	16	37	69	16	Peste aviaria	6	12	90
7	Rabbia	33	84	127	17	Colera dei polli	4	17	31
8	Rogna	11	30	48	18	Laringo tracheite infettiva dei polli	8	25	60
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	10	13	36					
10	Aborto epizootico	19	37	65					

B. bovina; Buf. bufalina; O. ovina; Cap. caprina; S. suina; E. equina; P. pollami; Can. canina; Fl. felina.

(4074)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Per l'integrazione del bilancio 1948, il comune di Palermo è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati il seguente mutuo:

decreto interministeriale 26 ottobre 1948, n. 6196; importo: L. 238.870.000.

(4965)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2^a pubblicazione).

Elenco n. 17.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39375 — Data: 15 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Federici Elia fu Fortunato — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 135.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1281 — Data: 30 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Rigazio Oreste Emanuele fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1.000.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 497 — Data: 30 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria pro-

vinciale di Macerata — Intestazione: Banca nazionale dell'agricoltura, succ. di Macerata — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 60.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 428 — Data: 18 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Banco di Roma, filiale di Macerata — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 182 — Data: 13 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Belluno — Intestazione: Moretti Lorenzo fu Gio Batta — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 305.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 93 — Data: 17 gennaio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Pistillo Michele di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 300.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 15 luglio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Palmieri Vincenzo di Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 31.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 489 — Data: 21 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Tschon Ulderico fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 ottobre 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4790)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente